

## TI\_GERICHTE 15.2014.62 vom 31. Juli 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-07-31, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2014.62](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2014.62)

FR: TI\_GERICHTE 15.2014.62 du 31 juillet 2014

IT: TI\_GERICHTE 15.2014.62 del 31 luglio 2014

### Regeste

Pignoramento di salario. Minimo di esistenza. Inammissibilità del ricorso ex art. 17 LEF per riesaminare nel merito le pretese poste in esecuzione. Spese di alloggio presso una casa di cura per anziani

### Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.07.2014 15.2014.62

Pignoramento di salario. Minimo di esistenza. Inammissibilità del ricorso ex art. 17 LEF per riesaminare nel merito le pretese poste in esecuzione. Spese di alloggio presso una casa di cura per anziani

Incarto n. 15.2014.62 Lugano 31 luglio 2014/jh In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo quale giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso 23 maggio 2014 di RI 1 contro l'operato dell' Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nelle esecuzioni n. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ promosse nei suoi confronti da PI 1 (rappresentato dall'Ufficio esattoria comunale, Locarno) PI 2 PI 3 , (rappresentati dall'RA 2, ) ritenuto in fatto: A. Nelle esecuzioni n. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ promosse nei confronti di RI 1, il 13 maggio 2014 l'Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Locarno ha allestito il seguente calcolo dell'eccedenza pignorabile a carico dell'escussa: Guadagno AVS fr. 3'700.00 Rendita Swiss Life fr. 1'654.00 Totale fr. 3'994.00 Minimo d'esistenza Importo di base fr. 600.00 Cassa malati fr. 374.75 Retta casa anziani fr. 2'490.00 Totale fr. 3'464.75 B. Accertata la pignorabilità del reddito, con scritto 13 maggio 2014 l'UEF ha diffidato l'istituto previdenziale della debitrice, \_\_\_\_\_, a versargli l'importo mensile eccedente il minimo esistenziale. C. Con ricorso del 23 maggio 2014, RI 1 si aggrava contro il pignoramento del proprio reddito, chiedendone il riesame, oltre all'annullamento delle imposte comunali, cantonali e federali del 2011 e del 2012 poste in esecuzione nei suoi confronti, nonché quelle calcolate per l'anno 2013 fino al 5 novembre 2013, data del suo trasferimento alla casa di riposo per anziani \_\_\_\_\_. D. A complemento del ricorso, con scritto 4 giugno 2014 e relativi allegati RI 1 ha comunicato all'UEF che, in base al calcolo definitivo, la retta giornaliera della casa di riposo \_\_\_\_\_ ammonta a fr. 85.75 per il 2013 e a fr. 86.10 per il 2014. A fronte di tali cifre, essa ha chiesto all'organo esecutivo di aggiornare il proprio "incarto". E. Pur sostenendo che le censure sollevate dalla ricorrente non possono essere esaminate dall'autorità esecutiva, con osservazioni dell' 11 giugno 2014 l'UEF si dice disponibile a un riesame del calcolo del minimo esistenziale

della debitrice, stante l'accertato aumento della retta della casa di riposo e il conguaglio retroattivo dal 5 novembre 2013. Considerato in diritto:

1. Interposto all'autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta l'art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell'Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d'ufficio il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia al momento dell'esecuzione del sequestro o del pignoramento (DTF 112 III 21 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; 106 III 13 consid. 2), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
3. La ricorrente si duole anzitutto delle pretese poste in esecuzione nei suoi confronti, ovvero delle imposte comunali, cantonali e federali per gli anni 2011 e 2012, sostenendo che negli scorsi anni la sua rendita non era sufficiente per farvi fronte, ragione per cui non è corretto esigerne il pagamento. Avendo potuto trasferirsi soltanto il 5 novembre 2013 in una nuova casa di riposo per anziani, proprio per contenere i costi legati alla retta e provvedere in tal modo al pagamento delle imposte, l'insorgente ritiene che queste ultime siano dovute soltanto a partire dalla data del suo trasferimento.

3.1 Il ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF all'autorità di vigilanza è ammissibile unicamente per contestare atti d'imperio di un'autorità d'esecuzione forzata, ovvero atti materiali che hanno per oggetto la continuazione o la fine di una procedura di esecuzione forzata e che producono degli effetti esterni (sentenza del Tribunale federale 5A\_308/2011 dell'8 settembre 2011, consid. 1.1; DTF 129 III 401 consid. 1.1; 128 III 157 consid. 1c). Il ricorso non è invece proponibile contro decisioni giudiziali (o amministrative), ritenuto che le questioni di merito sottostanno al giudice (o all'autorità amministrativa) competente per luogo e materia (cfr. DTF 122 III 296 consid. 1; 120 III 2 consid. 1; 119 III 50 consid. 1).

3.2 Nella misura in cui contesta di dover pagare le imposte 2011 e 2012, l'insorgente, a ben vedere, si aggrava contro le decisioni di tassazione di quegli anni anziché contro un provvedimento dell'organo esecutivo. Tali decisioni sono tuttavia impugnabili unicamente mediante reclamo all'autorità di tassazione (art. 206 LT) e, in seconda istanza, con ricorso alla Camera di diritto tributario (art. 227 LT). Non è invece proponibile il ricorso giusta l'art. 17 LEF. Ne consegue che, sotto questo profilo, il gravame si rivela irricevibile.

4. La ricorrente chiede altresì di tener conto degli aumenti della retta giornaliera a suo carico presso la casa di riposo per anziani \_\_\_\_\_, passata da fr. 84.– a fr. 85.75 per il periodo dal 5 novembre al 31 dicembre 2013 e da fr. 85.75 a fr. 86.10 a partire dal 2014, aumenti di cui è venuta a conoscenza soltanto dopo aver ricevuto la fattura 5 giugno 2014 (doc. E), ove, oltre alla retta del mese di giugno 2014, sono menzionati i conguagli per il periodo precedente. Essa contesta pure la retta mensile computata dall'UEF, rilevando che è stata stabilita unicamente in funzione di mesi di 30 giorni anziché prendere in considerazione anche i 7 mesi dell'anno che contano 31 giorni. A suo parere, agendo in tal modo l'UEF non ha tenuto conto di circa fr. 600.– all'anno a suo carico.

- 4.1 Secondo la giurisprudenza, nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all'uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l'escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l'imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un'abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 129 II 527 consid. 2; 114 III 14 consid. 2a; 104 III 41 consid. 2; sentenza della CEF 15.2013.58 del 29 luglio 2013, consid. 4.1/a).
- 4.2 Nel caso di specie, l'UEF ha considerato a ragione la retta giornaliera della casa di cura in cui alloggia l'escussa alla stregua di un costo locatizio adeguato alle necessità e possibilità

di una pressoché nonagenaria. Ciò vale anche per la nuova retta così come calcolata retroattivamente secondo la procedura di revisione annuale, in cui sono stati presi in considerazione i redditi e le spese di RI 1 conformemente alle “Direttive concernenti l’applicazione e il computo delle rette differenziate nelle case per anziani riconosciute in base alla Legge anziani” (consultabili sul sito internet [www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/UACD/PDF/ANZIANI/Direttive\\_rette\\_a\\_carico\\_ospiti/direttive\\_rette\\_gennaio\\_2014.pdf](http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/UACD/PDF/ANZIANI/Direttive_rette_a_carico_ospiti/direttive_rette_gennaio_2014.pdf)), edite dall’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio, autorità che ha appunto approvato l’aumento in questione (cfr. doc. E). Non vi sono infatti elementi concreti per ritenere ch’essa possa trovare una sistemazione economicamente più conveniente ancorché consona alle sue necessità né i creditori – a cui incombe l’onere d’indicare concretamente un’eventuale migliore possibilità (DTF 87 III 102 consid. 1a; Rep 1970, 305 consid. 2a) – lo pretendono. La nuova retta va quindi integralmente computata nel minimo esistenziale della debitrice, tenendo conto, come da lei postulato, di un anno civile intero. Moltiplicando quindi la nuova retta giornaliera di fr. 86.10 per 365 giorni e dividendo il risultato per 12 mesi, si ha una retta mensile di fr. 2'610.–. Il calcolo del minimo esistenziale di RI 1 va pertanto rettificato come segue:

Minimo d’esistenza	Importo di base	fr.
600.00	Cassa malati	fr. 374.75
	Retta casa anziani	fr. 2'610.00
<b>Totale</b>		<b>fr. 3'584.75</b>

4.4 Alla luce di quanto precede, l’UEF procederà al pignoramento del reddito di RI 1 limitatamente all’importo mensile eccedente il minimo esistenziale stabilito in fr. 3'584.75. Ad ogni modo, per tener conto del fatto che l’aumento della retta ha effetto retroattivo dal 5 novembre 2013 e che il mancato pagamento dell’arretrato potrebbe compromettere la possibilità per l’escussa di continuare a soggiornare presso la casa per anziani \_\_\_\_\_, l’organo esecutivo dovrà utilizzare l’eccedenza dei due primi mesi per pagare questi arretrati, ovvero i conguagli indicati nella fattura 5 giugno 2014 per complessivi fr. 416.85 (cfr. doc. E) nonché un’eventuale differenza per i mesi di giugno e luglio del 2014. Soltanto dopo aver saldato questi importi, l’UEF potrà ripartire il residuo e le successive eccedenze tra i creditori.

5. Per i motivi suesposti, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, pronuncia:

1. In quanto ammissibile, il ricorso è accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’CO 1 di rettificare il calcolo del minimo esistenziale e di procedere al pignoramento del reddito di RI 1 nel senso dei considerandi 4.3 e 4.4 della presente sentenza.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a: – ; – ; – . Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.